



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore - GIUSEPPE SANTONI

Nella seduta del 27/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente riferiva di aver stipulato, nel gennaio del 2011, un contratto di finanziamento prestatato contro cessione del quinto della pensione, ed estinto anticipatamente in data 27/01/2016. Dopo un infruttuoso reclamo inviato all'intermediaria, odierna resistente, il ricorrente proponeva ricorso chiedendo una valutazione ed un intervento in merito ai costi da lui subiti, ritenendoli eccessivamente onerosi, soprattutto in riferimento alle spese di istruttoria ed alle commissioni di intermediazione.

L'intermediario, con le controdeduzioni, premetteva di aver "dettagliatamente e compiutamente" descritto i costi e le altre condizioni economiche applicate al rapporto sul modulo contrattuale, permettendo al cliente di conoscere sin da subito gli oneri di natura up-front e quelli di natura recurring applicati. Inoltre, dichiarava che parte delle commissioni d'intermediazione (pari a € 1.670,42) erano corrispondenti alla provvigione, di natura up-front, dell'agente intervenuto e che, per la parte residua, erano già stati rimborsati € 519,60, pari a € 8,66 per rata residua come previsto da contratto. Domandava dunque il rigetto del ricorso ritenendo che, alla luce di quanto esposto, la richiesta avanzata dal ricorrente di un ristoro calcolato secondo il criterio proporzionale ratione temporis, dovesse essere considerata priva di fondamento, "in quanto il citato criterio si



riconosce applicabile unicamente in caso di assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring”.

DIRITTO

Nonostante la parte ricorrente non abbia quantificato la propria pretesa pecuniaria, il Collegio considera il ricorso ammissibile in quanto, analizzando la documentazione prodotta ed il reclamo previamente presentato alla parte resistente, è possibile interpretare e individuare la domanda proposta. Infatti, in linea con il proprio costante orientamento, il Collegio ritiene di procedere ad una interpretazione flessibile della domanda, al fine di individuare “il bene della vita a cui aspira il ricorrente”, senza essere vincolato dal tenore letterale della domanda o con ciò contravvenire al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., essendo consentito in tema d’interpretazione della domanda, “valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti nel giudizio e a prescindere dalle formule adottate in modo da ricostruire il contenuto e l’ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l’effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa” (cfr. provvedimento 1919/12 del Collegio di Milano)

Il Collegio dunque, esaminati gli atti, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura delle riportate voci di costo, accertato quanto già ricevuto dal ricorrente in sede di estinzione anticipata ed in corso di procedimento, applicando il principio *pro rata temporis* il Collegio ritiene che le istanze della parte ricorrente debbano essere accolte sulla base del seguente prospetto:

rate pagate	60	rate residue	60	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				104,40	52,20	0,00	52,20
<i>Commissioni d'intermediazione</i>				3.624,77	1.812,39	519,60	1.292,79
<i>Oneri Assicurativi</i>				1.169,28	584,64	0,00	584,64
Totale							1.929,63



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.929,63.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA